



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

- Sezione Lavoro -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 2501/2017 R.G.L. promossa da:

ITALPROTEK S.R.L., P.IVA 09756340015, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Giuseppe Migliora, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Giulio Risso, presso il cui studio in Torino, Via Botticelli n. 80, è elettivamente domiciliata.

PARTE RICORRENTE

C O N T R O

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (C.F. 80078750587), corrente in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., S.C.C.I. S.p.A., con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998, nonché della procura a rogito della dott.ssa Laura Mattielli, notaio in Tivoli, n. rep. 37521/racc. 5762 del 3 luglio 2014, rappresentato e difeso dall'avv. Franca Borla, in forza di procura generale ad lites del 21.7.2015 a rogito dott. Paolo Castellini notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio e Legale Distrettuale dell'Istituto.

PARTE RESISTENTE

Oggetto: opposizione ad avviso di addebito

Conclusioni delle parti: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11.4.2017 ITALPROTEK s.r.l. ha convenuto in giudizio I.N.P.S. ed EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE s.p.a. (divenuta nelle more del giudizio AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE) chiedendo in via principale di: *“dichiarare, alla luce della decorrenza dei termini prescrizionali nonché della irregolarità della notifica degli atti esecutivi che l'INPS anche quale mandataria SCCI spa e l'Equitalia Servizi di Riscossione spa non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata per i crediti portati dalle cartelle esattoriali e avvisi di addebito riportati in epigrafe”, “in via subordinata e/o alternativa: dichiarare, alla luce della decorrenza dei termini prescrizionali, vista l'irregolarità della notifica degli atti esecutivi che l'INPS anche quale mandataria SCCI spa e l'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. non hanno*



diritto a procedere ad esecuzione forzata per i crediti portati dalle cartelle esattoriali di cui alle cartelle sub 1,2,3, nonché dichiarare invalide, per intervenuta decadenza ex art. 25 del dlgs n. 46/1999, le singole poste di addebito dell'impugnato avviso relative agli anni 2013 e 2014".

Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. il quale ha eccepito la carenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, non essendo stati compiuti atti di esecuzione; ha eccepito altresì il proprio difetto di legittimazione passiva limitatamente alle domande afferenti le cartelle esattoriali, notificate da EQUITALIA, ha difeso la legittimità del proprio operato con riferimento alla notifica dell'avviso di addebito e, nel merito, ha contestato il fondamento della pretesa avversaria, non essendo maturata la prescrizione in considerazione del riconoscimento di debito avvenuto con la presentazione dell'istanza di rateazione.

Si è costituita AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE la quale ha chiesto la reiezione delle domande avversarie, in presenza di una pluralità di atti interruttivi della prescrizione e di valide notifiche delle cartelle opposte; nel caso di ritenuta nullità della notifica, la convenuta ha invocato la sanatoria di cui all'art. 156 cpc, posto che come più volte chiarito dalla Suprema Corte, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso una intimazione di pagamento produce l'effetto di sanare eventuali nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto.

Respinta l'istanza di sospensiva, la parte attrice ha rinunciato alla domande nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, la quale ha accettato la rinuncia.

La causa, ritenuta matura per la decisione, è stato discussa all'udienza del 17 aprile 2018 ed all'esito decisa come da dispositivo trascritto in calce.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. All'udienza del 14/11/2017 vi è stata rinuncia alle domande riferite tre cartelle esattoriali notificate nel 2010 da EQUITALIA (n. 110 2010 0001822728000 per l'importo di euro 2714,91; n. 110 2010 0001822728000 per l'importo di euro 1417,87; n. 110 2010 0042110631000 per l'importo di euro 1529,33), per le quali deve dunque ritenersi cessata la materia del contendere anche nei confronti dell'I.N.P.S., titolare della posizione creditoria.

2. L'opposizione è stata coltivata solamente con riferimento all'avviso di addebito 410 2015 0008657823000 formato dall'I.N.P.S. in data 9.12.2015, in relazione al quale la parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica per irregolarità del titolo - essendo stata inviata dall'I.N.P.S. solo una copia informatica del documento in formato ". pdf" e non il documento informatico munito della firma digitale o di attestazione di conformità - e la tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 decreto legislativo 43/1999, deducendo di esser venuta a conoscenza dell'atto solo in data 22.3.2017. La parte ricorrente non ha dunque sollevato alcuna specifica



contestazione riferita all'*an* della pretesa contributiva (omesso versamento di contributi per lavoro dipendente, per un totale di euro 426.363,50) - pretesa la cui fondatezza è già stata implicitamente riconosciuta (avendo la società formulato istanza di pagamento dilazionato prima dell'instaurazione del presente giudizio: v. doc. 1 INPS) - ma ha limitato le proprie doglianze alla regolarità degli atti esecutivi, dei quali ha denunciato l'inefficacia (capo b del ricorso) e la tardività (capo c).

Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che la parte ricorrente non ha negato l'avvenuta consegna presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in data 21.12.2015, del messaggio pec con il quale l'I.N.P.S. ha eseguito la notifica dell'avviso di addebito (come documentato in atti: v. doc. 5 I.N.P.S.).

La regolarità di tale notifica discende dall'art. 30, co. 4, d.l. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122/2010, che ha introdotto la possibilità della notifica via pec, stabilendo che: *“l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero ... dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”*.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il fatto che l'I.N.P.S. abbia trasmesso l'avviso in formato “.pdf” non rende inesistente la notifica: secondo costante giurisprudenza, l'inesistenza è infatti configurabile oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione - ipotesi che nel caso di specie pacificamente non ricorrono, nulla essendo stato dedotto in tal senso dalla parte attrice - ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria di nullità. Questo principio, benché espresso con riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione è applicabile, per la sua portata generale, anche alla notificazione dell'avviso di addebito (in questi termini, tra le altre, Cass. civ. Sez. V, 28-10-2016, n. 21865; Cass. civ. Sez. V Ordinanza 07-12-2017, n. 29380).

Si verserebbe dunque, al più, in un'ipotesi di mera nullità (per la quale peraltro la Cassazione ritiene applicabile la sanatoria, prevista in via generale dall'articolo 156 cpc, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti esteso agli atti notificati dagli enti impositori il principio della sanatoria ex art. 156 c.p.c. affermando che *“la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare "ex tunc" la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.”*: così, tra le altre, Cass. civ. Sez. V, Ord. 21-01-2010, n. 1044; Cass. Sez. 6, Ord. 12-07-2017 n. 17198).

In relazione al caso di specie si deve comunque osservare che la diversa estensione del file con il quale è stato notificato alla parte ricorrente l'avviso di addebito, ossia “.pdf” anziché “.p7m”, non ha impedito il raggiungimento dello scopo della notifica, ossia la conoscenza o conoscibilità



del contenuto dell'atto da parte del destinatario: la stessa parte ricorrente non ha invero dedotto di non aver potuto prendere visione del documento, né ha contestato la conformità all'originale del documento ricevuto a mezzo pec, ma si è limitata a dedurre la carenza dei requisiti previsti dalla legge per la validità di un documento informatico (in particolare, secondo la società la trasmissione di una copia informatica dell'avviso di addebito in formato ". pdf" non sarebbe equipollente alla trasmissione del documento informatico munito della firma digitale o di attestazione di conformità)

Posto che la notificazione effettuata via pec dall'I.N.P.S. corrisponde al modello legale previsto dalla disciplina che regola la materia, il vizio dedotto dalla parte ricorrente consiste in un'irregolarità formale del procedimento esecutivo, che avrebbe dovuto esser denunciata nel termine di 20 giorni dalla notificazione.

Il sesto comma dell'art. 24 d.lgs. 46/99 prevede infatti che il giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento per motivi inerenti il merito sia regolato dagli artt.442 e seguenti, mentre per l'art.29, comma 2° dello stesso testo "*le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie*" (si tratta di disposizioni applicabili anche all'avviso di addebito, ai sensi dell'art.30,co.14 d.l. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122/2010): in considerazione di ciò, la Suprema Corte è costante nell'affermare che "*in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art.49 d.P.R. m.602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art.29, secondo comma, del d.lgs. n.46 del 1999 che rinvia per la relativa regolamentazione alle forme ordinarie*" (si vedano, tra le altre, cfr. Cass. sez. lav. 24.10.2008 n.25757; 8.7.2008 n.18691; 18.11.2004 n.21863, in fattispecie analoga v. Corte d'Appello di Torino sentenza n. 624/2017).

3. In applicazione di tale principio, si deve ritenere che anche l'ulteriore doglianza della parte attrice, afferente la tardività dell'iscrizione a ruolo di ex art. 25 d.lgs. 46/99 sia inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito stabilito dall'art. 617 cpc.

In proposito va infatti richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al *quomodo* della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all'I.N.P.S. di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta invece la decadenza dal diritto (Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016). L'inosservanza del termine previsto dall'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale



suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (si vedano, tra le altre, Corte App. Torino n. 1273/2009 e n. 411/2017).

Ne consegue la tardività dell'intera opposizione, in quanto proposta a più di un anno di distanza dalla notifica dell'avviso di addebito, ben dopo il termine perentorio di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.: segnatamente, il titolo esecutivo è stato consegnato nella casella pec della società ricorrente in data 21.12.2015 (v. doc. 4 ric) - ed è stato poi richiamato in una intimazione di pagamento regolarmente notificata il 13.1.2017 (v. doc. 5 A.E.-R.) e in un verbale di pignoramento sottoscritto dal debitore in data 23.2.2017 (v. doc. 6 A.E.-R.) - mentre l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato soltanto in data 11.04.2017.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi di cui al d.m. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art.442 cpc,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

respinge le domande della parte ricorrente;

condanna la parte ricorrente a rimborsare all'I.n.p.s. le spese di lite, liquidate in €. 13.090, oltre spese 15% e oneri riflessi se dovuti.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Torino, 17/04/2018

Il Giudice

Roberta PASTORE

MINUTA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL M.O.T. dr. MARCO CIRIGLIANO

